




STATUTO

DEL CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »

PRIGNANO CILENTO (SA)

- **Deliberato ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.**
- **Adottato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 18 del 28/06/2005.**
- **Modificato e integrato con delibera della G.R. della Campania n. 0201/AC del 04/08/2005, in sede di esame di legittimità della predetta delibera C.D. .**
- **Adeguato, ai sensi dell'art. 2, comma 35 della Legge n. 244 del 24/12/2007, con delibera del Consiglio dei Delegati n. 8 del 29/06/2009 vistata senza rilievi con decreto dirigenziale n. 262 del 13/08/2009 del Settore 3 dell'A.G.C. 11 della G.R. della Campania.**
- **Modificato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 9 del 15/10/2012 e con decreto dirigenziale n. 152 dell' 08/11/2012 del Settore 3 dell'A.G.C.11 della G.R. della Campania, in sede di esame di legittimità della predetta delibera.**



INDICE

CAPO I	4
NATURA GIURIDICA – SEDE - COMPENSORIO - PERIMETRO - FUNZIONI – POTERI	4
Art. 1 - Natura Giuridica - Sede	4
Art. 2 - Compensorio	4
Art. 3 - Perimetro del Compensorio	5
Art. 4 – Compiti e Funzioni	6
Art. 5 – Potere impositivo	8
CAPO II	10
ORGANI DEL CONSORZIO	10
Art. 6 – Organi del Consorzio	10
SEZIONE 1^A – L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI	10
Art.7 - Costituzione	10
Art. 8 – Elezioni	10
Art. 9 – Ineleggibilità ed incompatibilità	11
SEZIONE 2^A – IL CONSIGLIO DEI DELEGATI	12
Art. 10 – Composizione	12
Art. 11 – Competenze	12
Art. 12 – Convocazione	13
SEZIONE 3^A - DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
Art. 13 – Composizione	14
Art. 14 – Competenze	14
Art. 15 – Provvedimenti di urgenza	15
Art. 16 – Convocazione	15
SEZIONE 4^A – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE	16
Art. 17 – Presidente	16
Art. 18 – Vicepresidente	17
SEZIONE 5^A – DISPOSIZIONI COMUNI	17
Art. 19 – Accettazione cariche elettive	17
Art. 20 – Durata cariche elettive	17
Art. 21 – Scadenza cariche elettive	17
Art. 22 – Cessazione cariche elettive	18
Art. 23 – Dimissioni e decadenza dalle cariche	18
Art. 24 – Vacanza cariche	18
Art. 25 – Validità adunanze	19



Art. 26 – Segreteria organi consorziali	19
Art. 27 – Astensioni	19
Art. 28 – Votazioni	19
Art. 29 – Verbali Adunanze	20
Art. 30 – Pubblicazione Deliberazioni	20
Art. 31 – Copia deliberazioni	21
Art. 32 - Opposizioni	21
SEZIONE 6^ – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	21
Art. 33 – Costituzione, Funzioni, Durata	21
SEZIONE 7^ – AMMINISTRAZIONE	23
Art. 34 – Gestione patrimoniale e finanziaria.	23
SEZIONE 8^ – REGOLAMENTO ELETTORALE	23
Art. 35 – Diritto al voto	23
Art. 36 - Elenco provvisorio dei votanti	24
Art. 37 - Richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco	25
Art.38 - Elenco definitivo degli aventi diritto al voto - Elenchi elettorali	25
Art. 39 - Convocazione dell'Assemblea	25
Art. 40 - Presentazione delle liste	26
Art. 41 - Operazioni preliminari	26
Art. 42 - Seggio elettorale	28
Art. 43 - Operazioni di voto	28
Art. 44 - Operazione di scrutinio	29
Art. 45 - Risultati elettorali	30
Art. 46 - Ricorsi avverso i risultati elettorali	31
Art. 47 - Accettazione dell'elezione	31
Art. 48 - Nomina dei membri di diritto	31
Art. 49 - Insediamento del Consiglio dei Delegati	31
Art. 50 – Rinvio ad altre norme	32
Art. 51 - Entrata in vigore	32



CAPO I

NATURA GIURIDICA – SEDE - COMPENSORIO - PERIMETRO - FUNZIONI – POTERI

Art. 1 - Natura Giuridica - Sede

Il Consorzio di bonifica "Velia", costituito con R.D. 12.05.1930, n. 275, è retto dal presente Statuto, nonché dalle leggi e regolamenti in vigore applicabili ai Consorzi di Bonifica.

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13/2/1933 n.215 e dell'art.16 della L.R. 25.2.2003 n. 4, ha personalità giuridica pubblica e rientra nell'ambito degli enti pubblici economici.

Ai sensi della L.n. 241/1990 e dell'art. 4 L.R. n. 4 /2003, imposta la propria attività a criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Il Consorzio ha sede legale in Prignano Cilento, località Piano della Rocca.

Il Consiglio dei Delegati può indicare uffici operativi in altri Comuni ricadenti nella provincia di Salerno.

Art. 2 - Compensorio

Il compensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha 81.712, ricadente interamente in provincia di Salerno, nei seguenti Comuni:

n.	COMUNE	SUPERFICIE
1	Alfano	Ha 461
2	Ascea	Ha 3.763
3	Camerata	Ha 1.049
4	Cannalunga	Ha 1.768
5	Casalvelino	Ha 3.179
6	Castelnuovo Cilento	Ha 1.815
7	Celle di Bulgheria	Ha 3.154
8	Centola	Ha 4.754
9	Ceraso	Ha 4.598
10	Cicerale	Ha 2.941
11	Cuccaro Vetere	Ha 1.754
12	Futani	Ha 1.488
13	Gioi	Ha 2.585
14	Laurino	Ha 1.734
15	Laurito	Ha 1.993



n.	COMUNE	SUPERFICIE
16	Lustra	Ha 1.510
17	Magliano Vetere	Ha 842
18	Moio della Civitella	Ha 1.272
19	Montano Antilia	Ha 3.340
20	Monteforte Cilento	Ha 2.201
21	Novi Velia	Ha 3.464
22	Omignano	Ha 1.017
23	Orria	Ha 2.634
24	Perito	Ha 2.380
25	Pisciotta	Ha 3.073
26	Pollica	Ha 1.418
27	Prignano Cilento	Ha 822
28	Roccagloriosa	Ha 2.661
29	Rofrano	Ha 5.885
30	Rufino	Ha 964
31	Salento	Ha 2.377
32	San Mauro La Bruca	Ha 1.893
33	Sessa Cilento	Ha 1.803
34	Stella Cilento	Ha 1.438
35	Stio	Ha 998
36	Torchiaro	Ha 175
37	Vallo della Lucania	Ha 2.509
TOTALE		Ha 81.712

Art. 3 - Perimetro del Comprensorio

Il perimetro consortile risulta delimitato dallo spartiacque dei bacini idrografici dei seguenti corsi d'acqua del Cilento: fiume Alento, fiumi Lambro, Mingardo, torrente Fiumarella di Ascea, minori costieri compresi e vallone Mortelle.

La superficie ed il perimetro risultano in ogni caso dal decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 764 del 17/11/2003 e dalle planimetrie e tabella ad esso allegati.

Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza.

La cartografia indicante il perimetro di contribuenza è approvata dal Consiglio dei Delegati.



Art. 4 – Compiti e Funzioni

Il Consorzio promuove e attua la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di salvaguardia dell'ambiente rurale, di razionale utilizzazione delle risorse idriche prevalentemente per uso agricolo, nonché per l'utilizzazione delle acque ai fini economici, civili ed industriali, secondo le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Consorzio realizza, nel proprio comprensorio, le opere pubbliche di bonifica previste nel Piano Generale di bonifica.

In particolare, il Consorzio provvede:

- a) alla sistemazione e all'adeguamento della rete scolante, alla captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi prevalentemente irrigui, nonché alla sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed alla realizzazione dei relativi manufatti;
- b) al sollevamento e alla derivazione delle acque e connesse installazioni;
- c) alla sistemazione idraulico-agraria e alla bonifica idraulica;
- d) agli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue, di scolo e di quelle per l'estendimento dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
- e) agli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;
- f) alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidate in concessione dalla Regione e la successiva gestione delle opere eseguite;
- g) alla realizzazione su concessione dello Stato e della Regione di quegli interventi di cui alla legge 183/1989, art.3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli artt. 17 e 21 della stessa legge e dall'art. 10 della L.R. n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989, n.31;
- h) alla realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, degli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali;
- i) alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad esso affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente concorrendo, in particolare, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione, come previsto dal D.Lgs. 152/1999, art.3, co.6;



- j) alla progettazione e all'esecuzione di interventi, affidati dalla Regione, e dagli enti da essa dipendenti e dagli enti locali territoriali, anche al di fuori dei comprensori di bonifica; il relativo provvedimento di affidamento in concessione indicherà anche da quali soggetti le opere saranno gestite successivamente all'esecuzione;
- k) alla predisposizione del piano generale di bonifica e dei suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino e la programmazione regionale e provinciale;
- l) all'esecuzione e alla manutenzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta, ovvero su disposizione della Giunta Regionale, delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
- m) all'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- n) alla realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;
- o) alla gestione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti pubblici realizzati anche con finanziamenti propri, comunitari, statali, regionali e provinciali.

Il Consorzio predispose, con riferimento al proprio comprensorio, il Piano Generale di Bonifica che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, prevede:

a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo, dell'ambiente e la valorizzazione economico-sociale dell'ecosistema;

b) le opere pubbliche necessarie per il perseguimento delle predette finalità.

Il Consorzio partecipa alla concertazione e agli accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, con altri Consorzi di bonifica ed Enti locali per la realizzazione, in modo integrato e coordinato tra gli stessi Consorzi ed Enti locali, di azioni di comune interesse e, comunque, dirette al conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Il Consorzio costituisce o partecipa ad enti, società, consorzi ed associazioni la cui attività riveste interesse per lo sviluppo socio economico del comprensorio o sia rivolta a rendere più razionale ed economica la gestione dei servizi idrici e la realizzazione di opere, lavori, prestazioni, servizi e attività afferenti il ciclo integrato dell'acqua e la difesa del suolo e dell'ambiente in tutti gli aspetti.



Nell'ambito delle proprie funzioni e dei propri compiti, il Consorzio svolge, anche con strumenti di diritto privato, tutte le iniziative ed attività, finalizzate a garantire lo sviluppo socio-economico del comprensorio, nel quadro della valorizzazione del territorio, e dell'ambiente. Non può svolgere attività imprenditoriali collegate o connesse con l'oggetto sociale.

Il Consorzio assume, altresì, tutti gli altri compiti che possono essere affidati dagli organi competenti nell'interesse del comprensorio, nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri enti simili, iniziative tendenti alla formazione ed alla elevazione professionale di maestranze nel settore agricolo e della bonifica, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, al fine di favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel comprensorio di competenza, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 5 – Potere impositivo

Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel comprensorio del Consorzio che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 4/2003.

I contributi di cui al precedente comma, costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero a mezzo Banca, ovvero per mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi, il Consorzio provvede alla predisposizione di un piano di classifica degli immobili rientranti nel comprensorio che individua i benefici che essi traggono dall'attività svolta dal Consorzio, ne quantifica i rapporti, stabilendo gli indici di beneficio per ciascun immobile.

Agli effetti della determinazione dell'ammontare dei contributi vanno considerate le spese di funzionamento del Consorzio e quelle di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica in gestione al Consorzio che non siano assunte a carico dei soggetti di cui al successivo 8° comma, ovvero della regione o di altri enti pubblici.

Dalla determinazione delle spese da ripartire restano, comunque, escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità Montane, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, i cui oneri di manutenzione e gestione, ai sensi dell'art.2, co.3, della L.R. n.4/2003, sono a carico della Regione.



Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Gli utenti tenuti all'obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n.36/94, art.14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche, che è posto a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi del 4° comma dell'art. 13 della L.R. n. 4/2003.


Nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato, l'importo relativo ai contributi consortili di scolo di cui al precedente comma rimane a carico della Regione.

Resta fermo per i proprietari consorziati di cui al precedente comma 8, ove dovuto, l'obbligo del pagamento dei contributi di bonifica relativi ai benefici di difesa idraulica discendenti dalla corrispondente attività svolta dal Consorzio.

Il Consorzio provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili, per ognuno dei quali vengono predisposti gli atti di concessione, individuando il relativo canone in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme relative ai canoni sopraindicati sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili, addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono i singoli scarichi.

Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario previa gara formale ad evidenza pubblica.

La Deputazione Amministrativa conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.



CAPO II
ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 – Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio dei Delegati;
- c) la Deputazione Amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEZIONE I^A – L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art.7 - Costituzione

L'Assemblea dei consorziati ha funzioni elettive; essa è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio.

Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea dei consorziati i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare, in tutto o in parte, i contributi consortili.

L'Assemblea dei consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei Delegati.

Art. 8 – Elezioni

Ai fini delle elezioni dei delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.

Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.



La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista, che abbia ottenuto almeno il 10% dei voti validi, è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nei casi previsti ai commi 9 e 10, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.

Art. 9 – Ineleggibilità ed incompatibilità

Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:

- a) gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti;
- c) gli interdetti dai pubblici uffici;
- d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
- g) coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;



- i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
- j) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente della Deputazione Amministrativa sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente e Vicepresidente della giunta provinciale, Sindaco dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e Presidente degli enti strumentali della Regione.

SEZIONE 2^A – IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 10 – Composizione

Il Consiglio dei Delegati è composto da dodici consiglieri eletti dall'Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto, e quattro membri di diritto, di cui tre nominati dall'Amministrazione Provinciale e uno nominato dalla Regione. I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 11 – Competenze

Il Consiglio dei Delegati determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.

Spetta, in particolare, al Consiglio dei Delegati:

- a) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea dei consorziati e gli eletti;
- b) eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e i quattro componenti della Deputazione Amministrativa, esprimendo una sola preferenza;
- c) eleggere tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;
- d) fissare gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi consorziali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme statali e regionali;
- e) adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni;
- f) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
- g) approvare il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi, unitamente al bilancio preventivo;
- h) adottare il regolamento per le elezioni;
- i) predisporre il piano generale di bonifica;



- j) convocare l'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati;
- k) adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento;
- l) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- m) deliberare il conto consuntivo;
- n) deliberare l'assunzione di mutui;
- o) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
- p) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
- q) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Consorzi, Società ed Associazioni aventi oggetto analogo, affine o comunque connesse al proprio;
- r) deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 22 e 9;
- s) approvare il capitolato, predisposto dalla Deputazione Amministrativa, disciplinante modalità e condizioni del servizio di tesoreria;
- t) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa;
- u) indicare uffici operativi in altri comuni ricadenti entro o fuori del comprensorio consortile.

Art. 12 – Convocazione

Il Consiglio dei Delegati si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio dei Delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

La convocazione del Consiglio dei Delegati è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.

Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.

Il Consiglio dei Delegati è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Deputazione Amministrativa o della maggioranza dei consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 33, ultimo comma.



SEZIONE 3^A - DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13 – Composizione

La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e dagli altri membri eletti ai sensi dell'art. 11 lett. b), nonché dal rappresentante della Regione.

Art. 14 – Competenze

Spetta alla Deputazione Amministrativa:

- a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- d) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
- e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
- g) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- h) deliberare sui ruoli di contribuzione, sulla base dei piani di classifica di cui all'art. 11 lett. K) e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei Delegati;
- i) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
- j) deliberare sui progetti di massima, su quelli esecutivi e definitivi, anche ai fini della manutenzione ed esercizio delle opere, sulle perizie anche suppletive, di variante e di assestamento nonché sugli adempimenti dovuti e conseguenziali all'esecuzione e collaudazione dei lavori;
- k) deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici;
- l) disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- m) deliberare sugli accordi di programma;
- n) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei



- canali consortili e dei relativi atti di concessione;
- o) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;
 - p) predisporre l'elenco annuale ed il piano triennale degli interventi da approvarsi da parte del Consiglio dei Delegati unitamente al bilancio di previsione;
 - q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
 - r) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei Delegati;
 - s) deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
 - t) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
 - u) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
 - v) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
 - w) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati – dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 15 – Provvedimenti di urgenza

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, la Deputazione Amministrativa può deliberare sulle variazioni di bilancio previste all'art. 11, lett. m).

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei Delegati nella sua riunione immediatamente successiva.

Art. 16 – Convocazione

La Deputazione Amministrativa viene convocata non meno di sei volte all'anno dal Presidente. Deve altresì essere convocata quando la maggioranza dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione Amministrativa hanno luogo nella sede consorziale, o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.



In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Deputazione Amministrativa almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

SEZIONE 4^A – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE

Art. 17 – Presidente

- 1) Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
- 2) Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
- a) sovrintende l'Amministrazione consorziale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa;
 - c) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
 - d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
 - e) sovrintende ai pagamenti e alle riscossioni in esecuzione delle delibere degli organi consorziali, controfirmando i relativi atti;
 - f) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare;
 - g) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
 - h) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
 - i) stipula, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, gli accordi di programma di cui al precedente art. 4;
 - J) presiede alle gare ed alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture, con possibilità di delega ad altro componente della Deputazione Amministrativa;
 - k) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della Deputazione Amministrativa stessa escluse quelle indicate all'art. 14, lett. w), e all'art. 15. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nell'adunanza immediatamente successiva.



Art. 18 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE 5^A – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19 – Accettazione cariche elettive

L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 11, lett. a).

Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio dei Delegati nella prima seduta.

L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Deputazione Amministrativa si perfeziona con l'accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio dei Delegati e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

Art. 20 – Durata cariche elettive

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.

Le elezioni del Consiglio dei Delegati potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Art. 21 – Scadenza cariche elettive

I componenti il Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto della scadenza dell'Amministrazione uscente.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 19.

Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.



Art. 22 – Cessazione cariche elettive

La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio dei delegati, per le seguenti cause:

- dimissioni;
- decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei Delegati quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 24 della L.R. n.4/2003;
- annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
- per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l'esercizio della funzione;
- per mancata partecipazione al Consiglio dei Delegati o alla Deputazione Amministrativa per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 27.

Art. 23 – Dimissioni e decadenza dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

Art. 24 – Vacanza cariche

Nell'ipotesi di cui ai precedenti articoli 22 e 23, il consigliere può essere sostituito con deliberazione del Consiglio dei Delegati- da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - solo se, nella stessa lista della medesima fascia, vi erano uno o più candidati non eletti. Nella seconda ipotesi viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero dei voti.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti la Deputazione Amministrativa cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei Delegati per provvedere alla loro sostituzione.

Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio dei Delegati scenda al di sotto della maggioranza dei componenti, dovrà essere convocata l'assemblea dei consorziati per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella legge regionale n.4/2003, nonché nel presente Statuto.



Art. 25 – Validità adunanze

Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Le adunanze della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 26 – Segreteria organi consorziali

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo.

La Segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore o da funzionario da lui delegato.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Art. 27 – Astensioni

Il Consigliere o il componente la Deputazione Amministrativa che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 28 – Votazioni¹

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'espressione del voto è, di regola, palese e si effettua per alzata di mano, ovvero a mezzo di idonea strumentazione elettronica.

¹ Modificato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 9 del 15/10/2012 e con Decreto Dirigenziale n. 152 del 08/11/2012 del Settore 3 dell'A.G.C. 11 della G.R. della Campania, in sede di esame di legittimità della predetta delibera.



Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato o quando il Presidente reputi dubbio il risultato.

La votazione palese può avvenire per appello nominale quando è prescritto dalla legge, dallo statuto, su proposta del Presidente o da almeno un terzo dei consiglieri presenti alla seduta.

Le sole deliberazioni concernenti valutazioni ed apprezzamento diretti sulla qualità e condizioni di persona, anche in relazione ad aspetti sottoposti a riservatezza, si prendono a scrutinio segreto.

Il voto palese è sempre obbligatorio per tutte le votazioni concernenti deliberazioni di bilancio e di tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma 1.

Art. 29 – Verbali Adunanze

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.


Art. 30 – Pubblicazione Deliberazioni

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per 15 giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi, con inizio della pubblicazione non oltre il quinto giorno successivo alla data della loro adozione.

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge n. 241/90 e successive integrazioni e nel Regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Le deliberazioni attinenti i controlli di legittimità e di merito, ex artt. 30 e 31 della L.R. n.4/2003, sono trasmesse alla Giunta Regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.

Le deliberazioni soggette al controllo di legittimità e di merito, indicate all'art. 30 della L.R. n. 4/2003, restano depositate presso la sede del Consorzio per 30 giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Art. 31 – Copia deliberazioni

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 32 - Opposizioni

Contro tutte le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all'organo che le ha emanate entro sette giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata a.r. entro 10 giorni.

L'opposizione non sospende l'esecutività della deliberazione.

Tutte le deliberazioni degli organi consorzili sono esecutive fin dalla loro adozione, salvo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 4/2003.

SEZIONE 6ª – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33 – Costituzione, Funzioni, Durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei Delegati.

Uno dei membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti o nell'Albo dei Ragionieri.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore dei Conti e se nominati decadono dall'Ufficio:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;



- h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- i) i componenti il Consiglio dei delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado;
- j) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio.

I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- vigila sulla gestione del Consorzio;
- presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
- accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati.

Il Presidente del Collegio o altro Revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.

I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati, ai sensi del precedente art. 12.



SEZIONE 7^A – AMMINISTRAZIONE

Art. 34 – Gestione patrimoniale e finanziaria.

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

SEZIONE 8^A – REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 35 – Diritto al voto

Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi.

Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 3° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti.

Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.



In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o da funzionari del Consorzio all'uopo autorizzati.

Nella nuova area di ampliamento del comprensorio del Consorzio, nell'ipotesi in cui non siano emessi ancora i ruoli di contribuenza su tutta o parte dell'area di ampliamento, ma tuttavia sussistono i presupposti di legge e fattuali per l'emissione dei ruoli, in via transitoria e per una sola volta, ai fini delle elezioni dei delegati, la fasce di contribuenza sono sostituite da fasce di superficie.

Art. 36 - Elenco provvisorio dei votanti

La Deputazione Amministrativa, non oltre il 90° giorno precedente a quello di convocazione dell'Assemblea, predispose in via preliminare - sulla base dei ruoli di contribuenza dell'anno precedente l'elenco generale degli aventi diritto al voto e la loro ripartizione in fasce, secondo i criteri di cui al precedente art. 8.

Nell'elenco, redatto in ordine alfabetico, per ciascun avente diritto al voto sono indicate:

- le generalità;
- l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli;
- la fascia alla quale appartiene;
- il seggio presso il quale dovrà essere esercitato il diritto di voto.

Nello stesso termine di cui al 1° comma la Deputazione Amministrativa determina il numero dei seggi e la loro ubicazione, tenendo conto della distribuzione dei consorziati sul territorio.

L'elenco generale viene depositato, a disposizione degli interessati, per 15 giorni consecutivi presso gli uffici del Consorzio.

Dell'avvenuto deposito deve essere data notizia mediante affissione nei Comuni e nelle frazioni del comprensorio di apposito manifesto, nel quale devono essere indicati anche il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami e riportato il testo dell' artt. 35 del presente statuto.

Nello stesso periodo indicato al 4° comma deve essere affisso nell'albo pretorio di ogni Comune del comprensorio uno stralcio dell'elenco degli aventi diritto al voto con residenza nel singolo Comune.



Art. 37 - Richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco

La richiesta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio deve essere inviata, mediante raccomandata con A.R., dagli interessati al Consorzio entro il termine perentorio di **7 giorni** dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso.

La Deputazione consortile entro **5 giorni** dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia sulla richiesta di rettifica ed introduce le conseguenti variazioni nell'elenco provvisorio. Entro tale termine, sono inoltre apportate le modifiche all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto conseguenti alle variazioni delle risultanze catastali eventualmente individuate dagli uffici consorziali.

Nei successivi **5 giorni** dalla scadenza del precedente termine, la decisione sulle richieste di rettifica viene comunicata agli interessati con raccomandata A.R. .

La Deputazione consortile non introduce variazioni alle fasce di rappresentanza precedentemente deliberate a seguito delle modifiche apportate all'elenco provvisorio.

Art.38 - Elenco definitivo degli aventi diritto al voto - Elenchi elettorali

Espletati gli adempimenti di cui all'**art.37**, la Deputazione del Consorzio approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, depositandolo presso gli uffici consorziali **50 giorni** antecedenti la data delle elezioni.

L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso.

Sulla base dell'elenco definitivo vengono compilati gli elenchi elettorali per seggio, in ordine alfabetico, utilizzando, per le persone fisiche, il cognome e il nome, e contenenti due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dell'avvenuta votazione.

L'elenco definitivo e quelli di seggio vengono sottoscritti dal Presidente del Consorzio.

Art. 39 - Convocazione dell'Assemblea

Il Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, convoca l'Assemblea a mezzo manifesto murale da affiggere all'albo consorziale, nei Comuni e nelle frazioni ricadenti nel comprensorio almeno **30 giorni** prima di quello fissato per l'Assemblea.

In esso vanno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni, nonché la sede ed il numero dei seggi; va inoltre riportato il testo dell'art. 35 del presente statuto.

Nei 15 giorni che precedono la convocazione, per due volte a intervallo di cinque giorni, in due quotidiani di larga diffusione locale va pubblicato un avviso nel quale si dà comunicazione del deposito dell'elenco definitivo dei votanti, delle sedi, della data e delle ore delle votazioni, rinviando



le notizie di dettaglio al manifesto di cui al 1° comma del presente articolo.

L'Assemblea di norma si riunisce ogni 5 anni entro la prima decade di novembre.

Art. 40 - Presentazione delle liste

L'elezione del Consiglio dei Delegatisi svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia su presentazione di liste concorrenti di candidati.

Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati.

Il numero dei candidati compresi in ogni lista non deve essere superiore al triplo del numero dei delegati attribuiti a ciascuna fascia.

Le liste, che devono indicare le generalità complete dei candidati, devono essere presentate in duplice copia entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario all'uopo designato dal Presidente, che ne rilascerà ricevuta, restituendo una delle copie sulla quale avrà indicato il giorno, l'ora di presentazione ed apposto la propria firma.

Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati.

Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate da un notaio, o dal funzionario del Consorzio di cui al comma precedente, con le modalità previste dall'art.21, comma 2°, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


I candidati ed i presentatori possono figurare in una sola lista; in caso di duplicazioni avrà efficacia la firma apposta nella lista presentata anteriormente e sarà considerata come non apposta sulle liste successive.

La Deputazione Amministrativa, nei 5 giorni successivi al termine di cui al precedente 4° comma, con provvedimento motivato decide sull'accettazione delle liste e sulla eliminazione delle firme e dei candidati ricorrenti. Tali determinazioni sono comunicate nei successivi 5 giorni al primo fra i firmatari presentatori di ciascuna lista. Avverso le determinazioni della Deputazione Amministrativa potranno essere presentati reclami entro il secondo giorno lavorativo dalla data della loro comunicazione.

La Deputazione decide definitivamente entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento dei reclami dando immediata comunicazione al primo tra i sottoscrittori di ogni lista che ha presentato il reclamo.

Art. 41 - Operazioni preliminari

Ultimate le operazioni di accettazione delle liste, il Presidente assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.



La Deputazione Amministrativa provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati mediante affissione di apposito manifesto all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei comuni ricadenti nel comprensorio, nonché alla pubblica affissione nei comuni medesimi e loro frazioni almeno 15 giorni prima antecedenti la data delle elezioni.

Le liste vengono stampate su schede differenziate da diverso colore per fascia; in ciascuna scheda vengono riportate le liste secondo l'ordine di presentazione e rispettando l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

Nelle schede, in testa a ciascuna lista va riportata una casella in grassetto con il numero progressivo assegnato alla lista stessa, mentre a fianco del nominativo di ciascun candidato va stampata una casella di minore dimensione.

Qualora in una fascia sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto anche ad aventi diritto al voto nella medesima fascia, non compresi nella lista presentata.

A tal fine nelle schede, in calce all'unica lista, saranno tracciate tante linee orizzontali quante sono le preferenze esprimibili.

La Deputazione Amministrativa nomina per ciascun seggio un presidente, due scrutatori ed un segretario.

Non possono essere membri di seggio i presentatori ed i candidati delle liste.

Il giorno precedente a quello delle elezioni, al Presidente di ciascun seggio vengono consegnati:

- due elenchi degli elettori che hanno diritto a votare nel seggio;
- un elenco generale degli aventi diritto al voto, con allegati i titoli di legittimazione di cui al precedente art. 35;
- una copia del manifesto di convocazione dell'Assemblea;
- una copia dello Statuto;
- tre copie di ciascuna lista dei candidati, di cui due devono essere affisse nella sala delle votazioni;
- un pacco sigillato con le schede di votazione, il cui numero sarà indicato sull'involucro esterno;
- i prospetti per le operazioni di scrutinio;
- due copie dello schema di verbale;
- la cancelleria necessaria.



Art. 42 - Seggio elettorale

L'apertura dei seggi ha luogo alle ore 7,00 del giorno stabilito.

Nel caso che all'apertura del seggio uno o entrambi gli scrutatori ovvero il segretario non si presentino, il Presidente li sostituisce, scegliendoli fra i consorziati presenti in aula, avendo cura di prenderne nota nel verbale.

Qualora non si presenti il Presidente, ne assume le funzioni lo scrutatore più anziano di età, che avverte subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione.

Il Presidente del seggio sceglie fra gli scrutatori il vice-presidente, che lo coadiuva e ne fa le veci in caso di assenza temporanea.

Tutte le schede devono essere, prima dell'inizio delle votazioni, firmate o siglate sulla facciata dal presidente del seggio o da uno dei componenti il seggio.

Durante le operazioni di voto devono essere sempre presenti due membri del seggio tra i quali il presidente o il vice-presidente.

Tutti i membri del seggio sono considerati ad ogni effetto incaricati di pubblico servizio e ad essi spetta il rimborso delle spese ed un compenso stabilito dalla Deputazione Amministrativa.

Art. 43 - Operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata, preferibilmente festiva, ininterrottamente dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Nella sala della votazione sono ammessi esclusivamente gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto assegnati al seggio.

Alla votazione gli elettori sono ammessi previo riconoscimento mediante:

- l'esibizione di idoneo documento d'identità valido, i cui estremi vengono annotati nell'apposita colonna dell'elenco del seggio;
- l'attestazione di identità da parte di un membro del seggio, che a tal fine appone la propria firma nella colonna d'identificazione dell'elenco del seggio;
- la presentazione di altro elettore, che all'uopo apporrà la propria firma nella predetta colonna.

Eventuali errori di trascrizione di dati anagrafici dei votanti nell'elenco di seggio possono essere rettificati dal presidente del seggio medesimo, sulla base di dichiarazione di rettifica firmata dal Presidente del Consorzio o dal Direttore all'uopo delegato, consegnata dall'interessato.

Effettuato il riconoscimento, il presidente consegna all'elettore la scheda in base alla fascia di appartenenza ed una penna biro ad inchiostro indelebile.



L'elettore, nell'apposita cabina, esprime il voto di lista apponendo un segno di croce sulla casella in cui è indicato il numero che contraddistingue la lista; le preferenze sono espresse apponendo un segno di croce nelle caselle che precedono i nomi dei candidati.

Sono nulle le preferenze per candidati non compresi nella lista votata.

Se risultino soltanto una o più preferenze per candidati compresi nella stessa lista, s'intende votata la lista alla quale appartengono i candidati.

Soltanto nella ipotesi prevista al 5° comma del precedente art. 41, possono essere espresse preferenze per aventi diritto al voto della medesima fascia diversi da quelli compresi nella lista, utilizzando le linee tracciate in calce alla lista.

Possono essere espresse un numero di preferenze pari a quello dei delegati assegnati alla fascia. Qualora sulla scheda risulti un numero maggiore di preferenze espresse, si determina la nullità delle stesse, ferma restando l'attribuzione del voto alla lista.

L'elettore che non vota in cabina, viene escluso dalla votazione e la scheda viene ritirata ed annullata.

L'elettore può chiedere una seconda scheda, qualora la prima risulti o sia stata da lui stesso deteriorata, ovvero non riporti la firma o la sigla di un componente del seggio; in tali casi il presidente ritira e annulla la prima scheda.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni devono comunque trascorrere ininterrottamente dodici ore. Saranno comunque ammessi a votare coloro che al momento della chiusura si trovino nella sala.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la penna. Se la scheda risulta aperta, il presidente invita l'elettore a rientrare in cabina per chiuderla.

Nell'introdurre la scheda nell'urna, il presidente ripete il nome dell'elettore, perché uno dei membri del seggio apponga la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna dell'elenco per attestazione dell'avvenuta votazione.

Art. 44 - Operazione di scrutinio

Dichiarata chiusa la votazione, si procede seduta stante e senza rinvio alle operazioni di scrutinio in seduta pubblica.

Le schede non utilizzate e quelle ritirate, ai termini dell' 11° e 12° comma dell'articolo precedente, previo riscontro, vengono raccolte in distinti plichi sigillati e firmati, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

Il presidente procede poi all'accertamento del numero dei votanti sulla base delle annotazioni effettuate nell'elenco di seggio.



Il presidente accerta che la differenza fra le schede consegnategli dal Consorzio e quelle contenute nell'urna sia pari al numero delle schede precedentemente chiuse nei plichi.

Riposte le schede nell'urna, si procede allo spoglio, estraendole una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente gli scrutatori ed il segretario prendono nota dei voti di lista e dei voti di preferenza sugli appositi prospetti.

Sono nulle le schede che presentano annotazioni o segni, anche involontari, che possano renderne identificabile la provenienza.

Sulle contestazioni che dovessero insorgere, le decisioni sono adottate in via provvisoria dal presidente e dagli scrutatori a maggioranza e di esse è fatta menzione nel verbale.

Ultimato lo scrutinio, le schede valide, quelle nulle e quelle contestate vengono raccolte in distinti plichi sigillati e firmati, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

Il presidente, dichiarato il risultato dello scrutinio, ne fa certificazione nel verbale e, quindi, dichiara sciolta l'adunanza pubblica.

Di tutte le operazioni viene redatto, in duplice esemplare, un verbale, secondo lo schema predisposto dal Consorzio, che viene controfirmato dai membri del seggio.

Alla fine delle operazioni il materiale viene riposto in plichi così distinti:

- a) schede valide e copia dei prospetti di scrutinio;
- b) schede contestate e carte relative ai reclami;
- c) schede ritirate a norma dell' 11° comma del precedente art.43;
- d) schede ritirate a norma del 12° comma del precedente art.43;
- e) schede nulle;
- f) verbale e tutti gli altri atti e documenti;
- g) materiale residuo.

Su ciascun plico viene indicato il contenuto, il seggio ed apposte le firme dei membri del seggio.

Tutti i plichi sono consegnati a cura del presidente e del segretario nella sede del Consorzio ad un funzionario incaricato dal Presidente del Consorzio, che ne rilascerà ricevuta.

Art. 45 - Risultati elettorali

Il giorno successivo a quello delle votazioni, la Deputazione Amministrativa, presa visione dei verbali e degli atti, decide in via definitiva sulle contestazioni di cui al 7° comma del precedente art. 44 e proclama i risultati delle votazioni in applicazione delle disposizioni di cui all'art.8 del presente Statuto.



Art. 46 - Ricorsi avverso i risultati elettorali

I risultati elettorali sono pubblicati all'albo consortile entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni.

I verbali sono inviati senza ritardo al Presidente della Giunta Regionale.

Eventuali ricorsi sono presentati al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite del Servizio competente in materia, nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali.

Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta medesima, da adottare nei successivi 20 giorni.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, sulla base anche delle decisioni adottate dal Presidente della Giunta Regionale, la Deputazione Amministrativa proclama gli eletti ed il Presidente del Consorzio comunica, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il risultato delle elezioni agli eletti.

Art. 47 - Accettazione dell'elezione

L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che va manifestata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consorzio, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 46.

In caso di rinuncia ovvero in difetto di accettazione nel termine indicato al comma precedente, all'eletto subentra il primo dei non eletti della stessa lista nell'ambito della stessa fascia.

Qualora la sostituzione non risulti possibile, la costituzione del Consiglio sarà ritenuta egualmente valida fino alla scadenza del quinquennio.

Art. 48 - Nomina dei membri di diritto

Il Presidente del Consorzio è tenuto a comunicare la data delle elezioni almeno 30 giorni prima al Presidente della Giunta Regionale.

Entro quaranta giorni dalla data delle elezioni, il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni di cui all'art. 21 della Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4, provvede - ai termini del 5° comma dell'art. 25 della citata legge regionale - alla nomina dei membri di diritto.

Art. 49 - Insediamento del Consiglio dei Delegati

Acquisite le comunicazioni di accettazione da parte dei delegati elettivi, nonché le nomine dei membri di diritto ovvero, per quest'ultimi, scaduto il termine di cui al 2° comma del precedente art. 48, il Consiglio dei Delegati viene convocato per la prima volta dal Presidente uscente entro 30



giorni dalla data delle operazioni elettorali ed è presieduto dal delegato che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione. In caso di parità di voti, presiede il Delegato più anziano di età.

Nella prima riunione il Consiglio provvede alla convalida dell'elezione dei delegati.

Art. 50 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano le norme della Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4 e delle leggi nazionali nel limite della compatibilità.

Art. 51 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dalla notifica della deliberazione di approvazione adottata dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4.

Di essa sarà data notizia a mezzo affissione di apposito avviso all'albo consortile.

